

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

## **Art. 1**

### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di NUS, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dall'art. 52 D. Lgs. 446/97 e dalla L.R. 54/98.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

## **Art. 2**

### **Istituzione della tassa**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa denominata «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».
2. La sua applicazione è disciplinata dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano quindi le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

## **Art. 3**

### **Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è istituito sul territorio comunale.
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al 40%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera 500 mt.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta vicini.

**Art. 4**  
**Presupposto soggettivo e oggettivo della tassa**

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

A tal fine, si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.

2. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, in modo saltuario o occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati a qualsiasi uso adibiti con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

**Art. 5**  
**Interruzione temporanea del servizio di raccolta**

1. Qualora su verifici un'interruzione temporanea del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni tale da determinare le condizioni previste dall'art. 59 comma 6 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, il contribuente può presentare istanza documentata di rimborso delle spese effettuate per lo smaltimento dei propri rifiuti. La documentazione da allegare all'istanza deve contenere la certificazione che l'azienda incaricata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti abbia tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia di smaltimento rifiuti.

2. Il rimborso non potrà comunque eccedere il 60% della tariffa ed il relativo conguaglio viene effettuato mediante emissione di ordinativo di sgravio.

**Art. 6**  
**Commisurazione e gettito complessivo della tassa annuale**

1. Ai sensi dell'art. 65, comma 1 D.Lgs. 507/1993, la tassa è determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti solidi urbani e viene applicata secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superfici imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Il gettito complessivo della tassa deve essere determinato secondo i principi e nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 61 D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

4. Le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale, tenendo conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, ed entro i limiti di copertura ivi previsti.

5. Agli effetti dell'applicazione della tassa la classificazione dei locali e delle aree soggette è definita nella deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe.

### **Art. 7** **Esclusione dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale al m. 1,50;

c) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici (stalle, fienili, depositi agricoli, legnaie casere, alpeggi, ecc);

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Vi rientrano le parti riservate agli spettatori (spalti, gradinate e simili);

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;

f) fabbricati in abbandono, danneggiati, non agibili e/o oggetto di interventi edilizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e per il periodo di effettiva mancata occupazione.

2 Le circostanze di cui al precedente comma 1 comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. L'esclusione dalla tassa dà diritto all'abbuono od allo sgravio previsto dall'art. 64 D.Lgs. 507/1993, con le modalità e i termini previsti dallo stesso.

4. Infine sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

### **Art. 8** **Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Sulle superfici ove risulta difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali e delle

relative aree adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una percentuale pari al 50% (a titolo esemplificativo falegnamerie, carrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto, distributori carburante, prodotti riscaldamento, lavanderie, carpenterie metalliche, materiale edili, strutture sanitarie e studi medici).

3. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale similare.

4. La detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

### **Art. 9**

#### **Esenzione dalla tassa**

1. Sono esonerati dal pagamento della tassa:

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cantorie, sacrestie e simili), con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo;

b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all' art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato od accertamento d'ufficio che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

### **Art. 10**

#### **Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari:

a) al 33% per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e/o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) al 33% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata o tenuta a disposizione dell'utente coltivatore diretto o agricolo a titolo principale;

c) al 20% per le unità abitative con un unico occupante ivi residente;

d) al 50% per gli accessori delle civili abitazioni (cantine, depositi, soffitte, lavanderie, vani scala, autorimesse) in quanto meno atte a produrre rifiuti.

2 per le abitazioni di residenza anagrafica dei contribuenti che esercitano l'attività di recupero diretto dei rifiuti tramite il compostaggio domestico, in via continuativa e non occasionale, annualmente verrà stabilita, con la Deliberazione del Consiglio Comunale delle tariffe, la percentuale di riduzione.

3 Le superfici espositive (es. mobilifici e simili) e quelle esterne operative adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle categorie di contribuenza sono computate al 50%, (es. distributori di

carburante, autolavaggio, posteggi parcheggi e simili), con esclusione delle superfici utilizzate come attività prevalente (es .dehors esercizi pubblici).

4 Le riduzioni non solo cumulabili ma sarà applicata una sola agevolazione, la più favorevole all'utente.

4. La riduzione di cui al precedente comma è concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

5 Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero della maggiore tassa dovuta, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 507/1993.

### **Art. 11**

#### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che esercitano, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree scoperte pubblici e privati a qualsiasi uso adibiti, si applica la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento deve essere versata anticipatamente e direttamente, senza compilazione del suddetto modulo, sul c. c. postale o bancario, intestato alla Tesoreria comunale.

6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili), nonché quelle poste in opera per l'esercizio commerciale in forma ambulante.

7. E' prevista l'esenzione per quelle aree occupate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere e simili organizzate dalla Pro loco o da associazioni di Nus o patrocinate dal Comune.

### **Art. 12**

#### **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente regolamento.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette alla tassa devono essere denunciate entro lo stesso termine del 20 gennaio dell'anno successivo all'intervenuta modifica.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione.

Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3, D.Lgs. 507/1993.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione della istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

### **Art. 13 Decorrenza della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 507/1993, la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree tassabili, ovvero ove la tassa sia stata assoluta dell'utente subentrante.

### **Art. 14 Riscossione della tassa**

1 La riscossione della tassa è effettuata direttamente dal Comune, mediante emissione di avvisi bonari, da farsi seguire, in caso di mancato pagamento, dall'emissione di formale richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente.

2 L'omesso/parziale versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento (intimazione di pagamento) è soggetto all'applicazione della sanzione previste dalle norme di legge vigenti.

3 in caso di omesso versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante iscrizione a ruolo coattivo ovvero mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo

anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

4 gli importi dovuti a seguito di emissione dell'avviso bonario sono riscossi in una sola rata con scadenza a 45 giorni dall'emissione, fatto salvo i casi previsti all'art.14 del regolamento delle entrate, gli importi dovuti a seguito di emissione di intimazione di pagamento sono riscossi in una sola rata con scadenza a 10 giorni.

5 la tassa è riscossa anche sotto il minimo previsto genericamente dall' art. 16 del regolamento delle Entrate a causa dell'elevato numero di variazione di utenze nel corso dell'anno, che determina il frazionamento dell'imposta, minore al minimo bimestrale, ma non al minimo rapportato all'anno.

#### **Art. 15**

##### **Sgravio o rimborso della tassa**

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento delle entrate.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto, anche retroattivamente, l'interesse al tasso legale semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
3. Non vengono disposti rimborsi qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a €. 12,00 all'anno.

#### **Art. 16**

##### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici tassabili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 D.Lgs. 507/1993.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

#### **Art. 17**

##### **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 D.Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 D.Lgs. 473/97 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

#### **Art. 18**

##### **Contenzioso**

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di

domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

**Art. 19**  
**Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs 507/1993, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.

---

**Art. 20**  
**Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93, del D.Lgs. 22/97 e 152/2006 successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.  
Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.  
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 21**  
**Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti.

**Art. 22**  
**Efficacia della norma**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, dal **1° gennaio 2012**.